

Associazione Federazione Gioco Burraco

STATUTO

Per il raggiungimento di tale ultimo fine, il Consiglio Direttivo, anche in deroga alla disciplina delle modificazioni del presente statuto, potrà compiere ogni atto ad esso indirizzato.

Per l'attuazione delle finalità istituzionali, la FGB potrà organizzare sul territorio nazionale ed estero gare, concorsi, competizioni, campionati, manifestazioni, programmi di formazione degli atleti e dei tecnici ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, alla pratica e all'affinamento del gioco del Burraco e delle discipline sportive ad esso collegate.

La FGB si impegna ad affidarsi ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni il cui Statuto e Regolamento si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.

La FGB intende, altresì, provvedere all'assistenza dei propri associati, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia.

A fini organizzativi la FGB potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive.

La FGB potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

La FGB si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esclusivamente esemplificativa e da non intendersi esaustiva, si elencano talune delle suddette attività, che potranno essere svolte anche attraverso internet:

- a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e il gioco del Burraco nello specifico;
- b) predisporre centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività della FGB e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle finalità di cui al comma secondo;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dalla FGB, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità sportive simili, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre società e/o associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- f) pubblicare riviste, siti internet, cd-dvd e periodici quali canali ufficiali e privilegiati di informazione della FGB;

ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE


La FGB trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e/o supplementari in funzione dei maggiori servizi erogati dalla FGB;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate da raccolte pubbliche di fondi ed altre attività;
- h) entrate derivanti dall'organizzazioni di gare e/o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla FGB;
- j) locazione o affitto di beni mobili ed immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della FGB, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, la FGB provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Sturoni*
- Middle: *Mancini*
- Bottom: *Paolo*
- Far bottom: *U. Rana*



TITOLO II - I SOGGETTI

ART. 5 - I SOCI DETTI ANCHE ASSOCIATI

Sono soci della FGB, e sono denominati associati, le Associazioni o gli Enti, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo e che accettino senza riserve lo Statuto, i regolamenti dell'associazione, e che si impegnano a partecipare alla vita della FGB

Tutti i gli associati devono essere iscritti al medesimo ente di promozione sportiva a cui è affiliata la FGB; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi, devono essere richiesti per il tramite della FGB.

Fra gli associati esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.

Il numero degli iscritti alla FGB è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

La mancata comunicazione entro la fine dell'anno sociale della disdetta del rapporto associativo, comporta l'automatico rinnovo del rapporto.

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e sia rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla sollecitazione ad adempiere del Consiglio Direttivo, in ogni caso rimane fermo per l'anno di morosità il diritto della FGB alla riscossione della quota sociale;
- c) per radiazione in caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto, compresa l'inattività sportiva;
 - inadempienza alle prescrizioni dei Regolamenti interni;
 - inadempienza allo Statuto ed ai Regolamenti stabiliti dall'ente di promozione a cui si è affiliati;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della FGB;
 - condotta contraria alle attività della FGB;

Gli associati sono soggetti al riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo della FGB e devono essere regolati da uno statuto da sottoporre all'approvazione della Federazione.

Lo statuto degli associati deve prevedere l'assenza del fine di lucro e il reinvestimento degli avanzi solo a fini statutarie, così come è previsto per la FGB.

Gli associati devono praticare con continuità l'attività sportiva.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità d'appello all'Assemblea dei soci. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio con il metodo ritenuto più opportuno che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi anche mezzi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o email; contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci la cui decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono ripresentare domanda di ammissione.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto:


- a) di votare direttamente, secondo le modalità che saranno stabilite in un apposito regolamento di voto, per il tramite del Presidente, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi della FGB e per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e la relazione illustrativa;
- b) di conoscere i programmi con i quali la FGB intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dalla FGB;
- d) di usufruire di tutti i servizi della FGB, posti a disposizione dei soci;
- e) di frequentare i locali della FGB e usare le strutture, nel rispetto della norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli Associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) ad osservare le norme stabilite dall'Ente di promozione sportiva a cui la FGB è affiliata;
- d) a pagare la quota associativa;

Handwritten signature: *Federazione Gioco Burraco*

Handwritten signature: *Viviana Poffi*



- e) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- f) a mantenere un comportamento conforme alle finalità della FGB;
- g) a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- h) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature, impegnandosi alla conservazione ed al buon uso delle stesse.

Tutti coloro i quali intendano far parte della FGB dovranno:

- a) farne richiesta scritta;
- b) essere accettati dal Consiglio Direttivo;
- c) avere versato la quota di iscrizione o almeno versarla entro cinque giorni dalla comunicazione, da parte del Consiglio Direttivo, della avvenuta accettazione nella carica associativa.

Nella domanda di iscrizione, salvo ulteriore disposizione del Regolamento di ammissione, l'aspirante associato deve dichiarare:

- a) di voler partecipare alla vita associativa in maniera corretta;
- b) di accettare, senza riserve lo Statuto della FGB e le norme regolamentari interne circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei beni della FGB;
- d) di rispettare lo statuto e le norme dell'Ente di promozione sportiva a cui la FGB è affiliata;

La decisione di aggregare l'aspirante associato all'interno della compagine FGB è di competenza del Consiglio Direttivo, tranne quanto detto nel punto successivo. Il Consiglio Direttivo può delegare ad un singolo consigliere il disbrigo di tali richieste.

L'aspirante associato, che abbia regolarmente compilato la domanda di iscrizione e pagato la quota associativa, potrà essere immediatamente iscritto alla FGB; in ogni caso spetta al Consiglio Direttivo il diritto di revocare a suo insindacabile giudizio, l'iscrizione dell'associato. Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Rimane in ogni caso ferma la validità del rapporto associativo nel frattempo intercorso.

Agli associati spetta un diritto di controllo e richiesta di informazioni sull'andamento della gestione dell'Associazione, a tal fine i soci che intendono effettuare verifiche sui libri e sui documenti relativi all'amministrazione devono farne richiesta scritta attraverso raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo, il quale dovrà rispondere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di richiesta avanzata da più soci il Consiglio Direttivo potrà stabilire la riunione delle verifiche nelle stesse date.

Ciascun associato non può divulgare o utilizzare, fatti o informazioni acquisite durante le verifiche. Eventuali irregolarità che dovessero emergere dal loro controllo dovranno essere comunicate all'organo di controllo se istituito o al Giudice Unico se istituito, i quali dovranno valutare la sussistenza e la gravità delle irregolarità ed eventualmente convocare l'assemblea che dovrà decidere su un eventuale revoca del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza dell'Organo di controllo o del Giudice Unico dovrà essere convocata l'assemblea dei soci che nominerà una commissione composta da nove associati per valutare la sussistenza e la gravità delle irregolarità ed eventualmente convocare l'assemblea in forma ordinaria che dovrà decidere su un eventuale revoca del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE, CONTRIBUTI E QUOTE DI TESSERAMENTO


Le quote associative o suppletive, così come le quote di tesseramento per i tesserati, sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. L'associato o il tesserato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte della FGB ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato, anche se la cessazione è avvenuta a causa della mancata comunicazione del rinnovo annuale.

ART. 8 - TESSERATI

Possono tesserarsi alla FGB tutti le persone, senza discriminazione di sesso, religione, fede politica o ceto sociale che siano soci degli Enti o Associazioni associate.

ART. 9 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI TESSERATI

Stuorato
Maurizio
Fede
Maurizio



I tesserati hanno diritto:

- di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, compatibilmente con le esigenze di ogni singolo associato, alle manifestazioni indette e/o patrocinate dalle associate, dalla Federazione ovvero organizzate da organizzatori autorizzati e/o riconosciuti dalla Federazione;
- di concorrere alle cariche sociali della Federazione;

ART. 10 – OBBLIGHI DEI TESSERATI

I tesserati hanno l'obbligo di osservare:

- a)- gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della FGB;
- b)- osservare e rispettare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine con particolare riguardo all'etica sportiva;
- c)- a non esprimere giudizi e rilievi lesivi dell'onorabilità o reputazione di altri associati, di Tesserati, o di organismi centrali e periferici e loro componenti, a tal fine gli stessi tesserati con l'accettazione del tesseramento e quindi del presente statuto e dei regolamenti della Federazione, sono coscienti che la FGB potrà chiedere anche il risarcimento dei danni causati dal loro comportamento anche in ordine all'immagine della Federazione;
- e) - a non fare comunicati o fornire informazioni che riguardino fatti all'esame degli organi di giustizia.
- f) a non svolgere attività in conflitto con l'attività della Federazione, a tal fine gli stessi con l'accettazione del tesseramento sono coscienti che la FGB potrà chiedere anche il risarcimento dei danni causati dal loro comportamento anche in ordine all'immagine della Federazione;

A non compiere né direttamente né tramite terzi atti che possano falsare una gara e/o la relativa classifica.

I tesserati cessano di fare parte della Federazione:

- a)- per dimissioni;
- b)- per mancato rinnovo dell'iscrizione da parte degli Associati a cui aderiscono;
- c)- per mancato pagamento delle quote di tesseramento da parte della propria associazione;
- d)- per radiazione deliberata dagli Organi di giustizia o direttamente dal C.D. in caso di condotta gravemente lesiva degli interessi della FGB o per attività in conflitto di interessi.

TITOLO III – ORDINAMENTO

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della FGB sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo legale e contabile se nominato;

ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano della FGB ed è costituita da tutti gli associati alla FGB; L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, predisposti dal Consiglio.


Salvo le prime nomine previste dall'Atto Costitutivo, l'Assemblea ordinaria delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sull'Organo di controllo legale e contabile, nonché sulle materie espressamente deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione della Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, deve avvenire per avviso scritto da iscriverne nel sito ufficiale della Federazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea o in alternativa tramite il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l'ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o email, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è

Il presidente

Relatore

Viviano P. R. secret.



reso pubblico nel modo ritenuto più idoneo. L'avviso di convocazione che può prevedere anche l'indicazione della seconda convocazione, deve indicare in maniera precisa e puntuale l'ordine del giorno in base al quale si procederà alla discussione. L'assemblea in seconda convocazione è valida purché distanziata di almeno un'ora dalla prima convocazione. Spetta ad ogni singolo associato verificare periodicamente sul sito della FGB la convocazione di assemblee.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei Presidenti o dei loro delegati che rappresentino la metà più uno dei voti esprimibili in assemblea, e delibera con la maggioranza dei voti presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati ed intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti. L'Assemblea ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze della associazione medesima; in particolare l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti gli associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili in assemblea e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati ed intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo se istituito o di un terzo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro al massimo entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale purché in Italia.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO


Salvo quanto stabilito dall'Atto costitutivo per le prime nomine, la FGB è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di consiglieri non inferiori a tre membri nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte dell'ente di promozione sportiva o dalla Federazione. In caso di provvedimenti disciplinari nel corso del mandato il consigliere deve essere sospeso in attesa del giudizio.

Per la carica di consigliere, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni, potranno essere attribuiti dei compensi legati alla specifica attività svolta dal consigliere, da deliberare da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità, può cooptare per ragioni di opportunità un consigliere se il consiglio è composto da tre membri, due consiglieri se il consiglio è composto da 6 consiglieri, ed un massimo di tre consiglieri se il Consiglio è composto da più di sei consiglieri. In ogni caso le motivazioni della cooptazione devono essere adeguatamente motivate nel verbale di nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne facciano richiesta i due terzi dei consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede legale o altrove.

Handwritten notes on the right margin: "Sinnato", "d'accordo", "Roberto", "se", "W. V. P. P."



E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato senza alcuna formalità almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

La convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo che ne consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della FGB, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti, salvo che questo non venga delegato al Presidente o ad alcuni Consiglieri, e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di Associato, di predisporre i regolamenti necessari al corretto svolgimento dell'associazione.

Il Consiglio ha ampia ed illimitata facoltà di deliberare l'ammontare delle quote associative suppletive e/o aggiuntive che siano idonee e funzionali al raggiungimento che la FGB si propone. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti ad uno o più delegati, nominati in seno al Consiglio, ai quali, all'interno degli esclusivi e specifici limiti previsti dalla delibera di incarico, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

ART. 13 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO

Salvo quanto stabilito dall'Atto Costitutivo per le prime nomine, Il Presidente, il Vicepresidente, il segretario (se nominato), vengono eletti all'interno e dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.


Il Presidente rappresenta la FGB nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni sulla materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; presenta all'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della FGB nei confronti dei terzi ed in giudizio, in ogni evenienza.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO LEGALE E CONTABILE (SE NOMINATO)

Su proposta del Consiglio Direttivo, al fine di garantire il buon funzionamento della FGB, può essere istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale.

L'organo potrà essere organizzato in forma monocratica, Responsabile del controllo legale e dei conti, o collegiale, Collegio dei Revisori dei Conti, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Handwritten notes on the right margin: "Fedelem. d'ammontare", "Stuorato", and "Viviano B." with a signature.



I componenti dell'Organo di controllo legale e contabile devono essere scelti tra coloro che siano in possesso di idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche non associati. L'organo di controllo legale e contabile dura in carica per quattro esercizi sociali ed i suoi membri possono essere rieletti; nel caso in cui sia istituito un Collegio Sindacale, il Presidente viene eletto dalla maggioranza dei Sindaci.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve:

- vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria e fiscale della FGB sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo;
- verificare, almeno trimestralmente, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

L'Organo di controllo, qualora nello svolgimento del suo incarico ravvisi fatti su cui ritiene necessario provvedere o quando comunque lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati o agire per verificare o rimuovere i fatti contrari alla legge, allo statuto.

L'Organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché, qualora sia costituito in forma collegiale, tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, firmato dagli intervenuti, da trascriversi nell'apposito libro.

I membri dell'Organo di controllo possono, anche individualmente di propria iniziativa, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della FGB, previa comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della FGB, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Consiglio Direttivo per l'assunzione dei provvedimenti di competenza, in caso di inerzia del Presidente o del Consiglio Direttivo l'Organo di controllo potrà convocare l'Assemblea degli associati per comunicare le risultanze delle ispezioni ed eventualmente proponendo la soluzione ritenuta più idonea.

ART. 15- RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Gli esercizi sociali della FGB si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi, in caso di specifiche e motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa, corredati dalla Relazione al rendiconto dell'organo di controllo legale e contabile;

Dal rendiconto deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della FGB, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.

Dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea, questo è definitivo e diventa il bilancio ufficiale della Federazione, e non potrà essere oggetto di comunicazioni, discussioni o interventi di alcun titolo da parte di associati o tesserati in alcuna sede, anche al di fuori della Federazione, e dovrà essere depositato presso la sede legale e messo a disposizione degli Associati.

In caso di mancata approvazione del rendiconto, il Consiglio Direttivo dovrà redigere un nuovo progetto di rendiconto e convocare una nuova assemblea per la sua approvazione. In caso di inerzia del Consiglio o di una nuova mancata approvazione, dovranno essere indette nuove elezioni per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo che dovrà redigere e far approvare il rendiconto dell'esercizio trascorso.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il vecchio Consiglio rimarrà in carica solo per l'ordinaria amministrazione.

Una volta approvato il bilancio

ART. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' fatto divieto espresso di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FGB, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17 - INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO O DI TESSERAMENTO

La quota o contributo associativo, o di tesseramento sono intransmissibili a qualunque titolo.

ART. 18- PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA ASSOCIATIVA

Stuorolo

d'Accorci e

Reborni

Viviano Di ...

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute e richiamate dal presente Statuto nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, prima tra tutti l'esistenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e di "probità" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" viene demandata al Consiglio Direttivo.

Viene pertanto sancito il principio in base al quale ciascun Associato o Tesserato si impegna:

- a) a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine, nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla qualità da lui rivestita di Associato o Tesserato;
- b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Associati o Tesserati o di Organi sociali;
- c) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;
- d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare ad altri un indebito vantaggio in classifica. L'associato o il Tesserato che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con persone che hanno posto in essere taluno degli atti indicati, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo che altri abbiano avuto tali rapporti, ha il dovere, pena la sanzione, di informare senza indugio il Consiglio Direttivo.

Sono sanciti i principi di rapidità del giudizio, di motivazione ed impugnabilità dei provvedimenti, di riabilitazione successiva alla pena. Sono garantiti il diritto ad una difesa e diritto ad un giudice terzo ed imparziale.

Il Consiglio Direttivo, approva il Regolamento di Giustizia Sportiva.

ART. 19 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

I provvedimenti adottati dagli Organi della FGB hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli associati ed i tesserati.

Gli associati, i tesserati, nonché i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali e/o a rivolgersi alle autorità civili ed amministrative.

Ogni controversia insorta ed insorgente tra la FGB e gli associati e tra gli associati medesimi, che sia originata dalla attività sportiva o associativa, sarà devoluta, in ottemperanza al presente Statuto al Consiglio Direttivo.

L'inosservanza della presente disposizione può comportare a carico dei trasgressori l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo, di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

E' ammessa la richiesta, scritta e motivata, al Consiglio Direttivo per lo scioglimento di tale clausola.

ART. 20 - INCOMPATIBILITÀ

E' incompatibile l'assunzione di più cariche tra i diversi organi sociali del presente Statuto.

ART. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Salvi i casi riservati al Consiglio Direttivo, per la revisione o la modifica dello statuto, delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Presidente, da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo o da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

Ad ogni modifica dello Statuto, una copia coordinata di esso deve essere depositata presso la sede sociale e deve essere messo a disposizione degli Associati.

ART. 22 - SCIoglimento DELLA FGB

L'assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo:

- a) sullo scioglimento della FGB;
- b) sulla nomina del liquidatore;
- c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione della FGB;

L'Assemblea in questo caso è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione

Handwritten notes and signatures:
- Top right: A large handwritten mark resembling a stylized 'Z' or '2'.
- Middle right: Vertical text "d'Annunzio Saverio".
- Middle right: Vertical text "Adelmo".
- Bottom right: A large, stylized signature.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. La richiesta dell'assemblea generale avente per oggetto lo scioglimento della FGB può essere presentata anche da almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento della FGB sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non indicato nel presente Statuto, anche in dipendenza ed in relazione alla sua esecuzione ed interpretazione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Viviane Pfi

[Handwritten signature]


Paolo

Laura Lanoua

Simone

Francesco Crovato

AGENZIA DELL'ENTRATA
UFFICIO DI VICENZA
Regio II
Mop/15
207/58
A367
Due fratelli / SP



IL FUNZIONARIO
Edgardo Contarini

